

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.02.2015****N. 199**

Trasporto in deroga sul medesimo automezzo e contemporaneamente di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diverse categorie - Art. 5, comma 7 Linee guida Accordo Conferenza Unificata - Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

Viste le linee guida approvate con Accordo della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013 per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 14.6.2013 con cui l'Accordo anzidetto è stato recepito nell'ordinamento regionale e sono state approvate procedure e modulistica per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale;

Considerato che le linee guida anzidette, stabiliscono all'articolo 5, comma 7 che le Regioni e PP.AA., per accertate esigenze locali e limitatamente al proprio territorio, possono consentire, previa specifica autorizzazione, il trasporto in deroga sul medesimo automezzo e contemporaneamente di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di categoria diversa a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati;

Tenuto conto che, in vigore dell'abrogato Regolamento CE 1774/2002, con Decreto Dirigenziale n. 1643 del 19.8.2003, in considerazione delle condizioni orografiche e morfologiche del territorio regionale ligure e dell'importanza socioeconomica che rivestono le attività dei piccoli macelli, era stata prevista la possibilità che i materiali (sottoprodotti di origine animale) di categoria 3 potessero essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, purché raccolti e sigillati in contenitori stagni distinti;

Atteso che le disposizioni del D.D. n. 1643/03 citato debbono considerarsi disapplicate per l'intervenuta abrogazione del Reg. (CE) n. 1774/02 anzidetto;

Valutato l'intendimento dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. a dare applicazione al trasporto in deroga di cui all'art. 5, comma 7 delle linee guida dell'Accordo n. 20/CU del 7.2.2013 citato;

Considerato che la valutazione delle "esigenze locali" anzidette può essere ricondotta alle richiamate condizioni orografiche e morfologiche del territorio regionale prese in esame nel D.D. n. 1643/03 citato e ai conseguenti disagi e maggior oneri che il trasporto su automezzi distinti dei materiali di categorie diverse provocherebbe al fragile apparato produttivo dei piccoli macelli locali che, in ragione della valenza socioeconomica che rivestono per il territorio e la popolazione della regione, si ritiene meritevole di essere salvaguardato;

Atteso comunque che la possibilità di effettuare il trasporto contemporaneo sul medesimo automezzo di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria richiede, ai sensi delle citate linee guida, una specifica autorizzazione dell'operatore interessato, rilasciata nel rispetto delle condizioni previste dalle stesse linee guida e dai Regolamenti nn. 1069/2009 e 142/2011 di cui in premessa;

Ritenuto in proposito che tale autorizzazione, sul presupposto delle riconosciute esigenze locali accertate con il presente provvedimento, possa essere rilasciata dalle AA.SS.LL. competenti per la sede

dell'attività che effettua il trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati presenti sul proprio territorio, a richiesta degli stessi operatori interessati;

Dato atto pertanto che ogni richiesta di autorizzazione in deroga richiede che la ASL accerti il possesso dei requisiti indicati dalle linee guida e dai regolamenti comunitari e le condizioni di sicurezza del trasporto, che deve essere effettuato mediante contenitori e automezzi idonei registrati dalla ASL con idoneo codice di identificazione nel rispetto di quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 7 delle anzidette linee guida;

Considerato che la ASL deve accertare in proposito che l'operatore del trasporto interessato alla deroga disponga, nell'ambito dell'autocontrollo, di tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del trasporto e idonee procedure di lavaggio e disinfezione, con la specifica dei prodotti utilizzati e che le medesime operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere attestate dal titolare dell'impianto o suo delegato sia nel modello (allegato 3 delle linee guida) che ha accompagnato il materiale presso la ditta, sia utilizzando l'allegato 4 delle anzidette linee guida;

Atteso che il materiale di categoria superiore deve essere conferito dai produttori con modalità tali da evitare rotture e dispersioni di materiali nelle operazioni di carico, che la ASL dovrà opportunamente verificare e vagliare;

Atteso che la richiesta di autorizzazione dovrà essere completata dai seguenti elementi:

- tipo di automezzo, targa e n. identificativo assegnato dalla ASL per i soli automezzi adibiti al trasporto oggetto di autorizzazione in deroga;
- specifiche tecniche e numeri identificativi dei contenitori utilizzati per tale attività;

Considerato che il trasporto di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie che avvenga contemporaneamente sullo stesso automezzo comporta che il mezzo stesso dovrà essere adibito e identificato per la categoria superiore e l'operatore addetto al trasporto registrato per la stessa categoria, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009;

Richiamata la necessità che la verifica del rispetto delle condizioni stabilite per il trasporto di che trattasi sia oggetto della vigilanza delle AA.SS.LL. sugli operatori richiedenti e sui macelli/stabilimenti che possono avvalersi di tale trasporto e dei trasportatori che lo effettuano al di fuori della ASL ove hanno la sede;

Atteso che per le violazioni accertate le AA.SS.LL. applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 01.10.2012, n. 186, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;

Dato atto che l'autorizzazione in discorso consente il trasporto attraverso tutto il territorio regionale per il raggiungimento di impianti di magazzinaggio/trattamento siti in Liguria;

Per tutto quanto premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- Di riconoscere che le condizioni orografiche e morfologiche del territorio regionale, con i conseguenti disagi e maggiori oneri che il trasporto su automezzi distinti di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di categoria diversa rischia di provocare al fragile apparato produttivo dei piccoli macelli, costituiscono le "esigenze locali" previste dall'articolo 5, comma 7 delle linee guida approvate con Accordo della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013, per autorizzare il trasporto sul medesimo automezzo e contemporaneamente di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di categoria diversa;
- Di attribuire alle AA.SS.LL., attraverso le competenti Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione, tutti i compiti connessi all'istruttoria e al conseguente rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 5, comma 7 delle suddette linee guida, per il trasporto sul medesimo automezzo e

contemporaneamente di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di categoria diversa che venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati;

- Di dare atto che il trasporto di sottoprodotti di origine animale di categorie diverse che avvenga contemporaneamente sullo stesso automezzo comporta che il mezzo stesso dovrà essere adibito e identificato per la categoria superiore e l'operatore addetto al trasporto sia registrato per la stessa categoria, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009;
- Di dare atto che le condizioni richiamate in premessa, in merito al possesso dei requisiti e di tutte le procedure necessari per garantire la sicurezza del trasporto, dovranno essere verificati da parte della ASL ove ha sede l'operatore che effettua il trasporto al fine del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di che trattasi;
- Di richiamare le AA.SS.LL alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite per il trasporto di che trattasi nell'ambito della vigilanza sugli operatori richiedenti e sui macelli/stabilimenti che possono avvalersi di tale trasporto e dei trasportatori che lo effettuano al di fuori della ASL ove hanno la sede;
- Di richiamare altresì che per le violazioni accertate le AA.SS.LL. applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 01.10.2012, n. 186, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Di dare altresì atto che l'autorizzazione in discorso consente il trasporto attraverso tutto il territorio regionale per il raggiungimento di impianti di magazzinaggio/trattamento siti in Liguria;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.02.2015 **N. 201**

Nuovo elenco degli idonei alla nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

1. Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione per l'esame delle domande e verifica requisiti dei candidati per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo e sanitario delle ASL e degli Enti del SSR, riunitasi nelle date del 4 febbraio 2015, 6 febbraio 2015 e 12 febbraio 2015, come risulta dai verbali agli atti della competente struttura;
2. Di approvare il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo, come di seguito riportato:
 1. ACCAME ALBINO
 2. BALBI CLAUDIO
 3. BALDINOTTI TIZZONI GABRIELLA
 4. BERTORELLO LUIGI
 5. BOLOGNESI ALBERTO